

ALLEGATO II

**CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO APPLICABILE ALLE
INFRASTRUTTURE AUSILIARIE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, LETTERA H), E DELL'ARTICOLO 5,
PARAGRAFO 2**

- 1) Le infrastrutture ausiliarie sono ammesse al finanziamento previsto dal programma alle seguenti condizioni:
 - a) l'azione richiede opere di infrastruttura per l'attuazione in tempo utile di un servizio di trasporto che trasferisca il trasporto di merci dalla gomma verso altri modi o che riduce il traffico di merci su strada;
 - b) le opere infrastrutturali sono completate entro 24 mesi dalla data di inizio dell'azione;
 - c) il servizio di trasporto o la riduzione del traffico inizia entro 3 mesi dal completamento delle opere infrastrutturali; inoltre, per le azioni per la riduzione del traffico la riduzione complessiva di traffico convenuta è ottenuta durante la vigenza della convenzione di finanziamento;
 - d) il rispetto della legislazione comunitaria pertinente, in particolare quella in materia ambientale.
 - 2) La durata massima del contratto stipulato per ogni tipo di azione di cui all'articolo 5 può essere prorogata per il tempo necessario al completamento delle opere infrastrutturali, ma in nessun caso oltre 74 mesi.
 - 3) Qualora siano stati richiesti con il programma finanziamenti per le infrastrutture, le stesse non possono beneficiare di fondi provenienti da altri programmi comunitari e, in particolare, di quelli previsti dalla decisione n. 1692/96/CE.
-